



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

RIUNIONE DEL 29 ottobre 2025

Verbale n. 41/2025

omissis

PROMEMORIA SULLE PRINCIPALI NORME DEONTOLOGICHE DA RISPETTARE NELL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Consiglio, sentita la relazione dell'Avv. Bajetto delibera di approvare il promemoria del Consiglio sulle principali norme deontologiche da rispettare nell'uso dell'intelligenza artificiale che si riporta di seguito:

Pro-memoria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova sull'uso dell'intelligenza artificiale

Principi generali:

L'IA può essere usata solo come supporto all'attività professionale (art. 13 DDL IA). Le decisioni, valutazioni e strategie restano esclusiva prerogativa dell'avvocato.

L'avvocato deve esercitare giudizio critico e controllo umano su ogni output generato.

Dovere di competenza e aggiornamento (artt. 14 e 15 CDF)

L'avvocato deve possedere competenze giuridiche e informatiche adeguate, nonché ha l'obbligo di mantenersi costantemente aggiornato sulle tecnologie (artt. 14–15 CDF);

Occorre conoscere i limiti tecnici e giuridici dell'IA per usarla consapevolmente.

Accettare incarichi solo se in grado di svolgerli con adeguata competenza anche tecnologica. Curare la formazione continua, comprendendo anche informatica giuridica, sicurezza e IA.

Non sostituire la competenza giuridica con l'uso dell'IA: l'IA non comprende il diritto, lo simula.

Dovere di diligenza e indipendenza (artt. 10 e 26 CDF)

Verificare ogni risultato dell'IA prima di utilizzarlo; Non delegare all'algoritmo il giudizio giuridico; Evitare l'uso acritico di testi o citazioni non controllate.

Dovere di riservatezza e segreto professionale (artt. 13 e 28 CDF)

Vietato inserire in strumenti IA dati personali, sensibili o identificativi di clienti, a meno che:

lo strumento sia installato localmente, oppure

sia garantita contrattualmente la tutela della privacy e il non utilizzo dei dati per addestramento.

Garantire la tutela dei dati anche attraverso misure tecniche (crittografia, backup, server UE).

Dovere di informazione e trasparenza verso il cliente (art. 27 CDF) e art. 13 L. 132/2025Trasparenza e informativa al cliente (art. 27 CDF)

L'avvocato deve informare il cliente se utilizza strumenti di IA nel mandato, specificando:

in quali fasi e per quali finalità e modalità;

le misure di sicurezza adottate;

che ogni contenuto sarà rivisto e validato dal professionista.

Inserire tali informazioni nel mandato o nell'informativa privacy

La trasparenza rafforza il rapporto fiduciario e tutela da contestazioni disciplinari.

Diligenza e indipendenza (artt. 10 e 26 CDF) e dovere di verità (art. 50)

L'avvocato non deve delegare il proprio giudizio all'algoritmo.

Ogni elaborazione deve essere verificata, corretta e adattata al caso concreto.

È illecito presentare atti con citazioni o argomentazioni o richiami giurisprudenziali o dottrinali non verificate o false (art. 50 CDF).



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Responsabilità professionale:

L'avvocato risponde anche per errori derivanti dall'uso improprio dell'IA o da mancato controllo umano; L'omessa verifica di dati o fonti può integrare negligenza professionale.

Rispetto della legge e delle norme vigenti l'uso dell'IA deve essere conforme a:

GDPR e Codice Privacy (tutela dati personali);
Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941);
Codice Deontologico Forense (lealtà, correttezza, probità);
Regole tecniche AGID e Codice dell'amministrazione digitale.

Sicurezza informatica e gestione dei dati:

L'avvocato deve garantire la privacy, la segretezza e la riservatezza dei dati dei propri Clienti:
Proteggere i dispositivi, aggiornare software e antivirus;
Effettuare backup periodici e controlli di sicurezza;
Definire una policy interna sull'uso dell'IA (limiti, autorizzazioni, controlli).
Custodire password, aggiornare software e antivirus;
Verificare dove risiedono i server (preferibilmente in UE).
Usare sistemi criptati e affidabili per archiviare o elaborare dati sensibili.

Equità, trasparenza e spiegabilità:

Usare solo sistemi che consentano di comprendere logiche e criteri delle decisioni; Evitare bias o discriminazioni algoritmiche;
Garantire la tracciabilità delle scelte operate (conservare e archiviare le chat di comunicazione con la IA).

Decoro e comunicazione professionale (art. 17 CDF):

Evitare contenuti generati da IA che possano ledere il decoro o diffondere informazioni false; Mantenere sempre uno stile professionale e verificato.

Principi finali:

L'IA è uno strumento servente, non sostitutivo della figura dell'Avvocato: nessun algoritmo può superare il battito del cuore di un avvocato.
L'avvocato conserva sempre la responsabilità etica, intellettuale e giuridica delle proprie azioni e dei propri atti.

omissis

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Savi

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Carlo lavicoli

E' copia conforme per estratto dal verbale originale

Genova, 6 novembre 2025

IL SEGRETARIO

Avv. Carlo lavicoli